

# Elevatori non installati stabilmente, ponteggi sospesi a motore e a piani di lavoro autosollevanti

---

22 Gennaio 2001

Si trasmette in allegato la circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2001 dal titolo "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. n.459 e dell'art.46 della legge 24.4.98 n.128".

Prescindendo dalle considerazioni relative alla non applicabilità di ogni forma di controllo preventivo su macchine recanti la marcatura CE che sono riportate nella prima parte della circolare, ci si limita ai soli aspetti operativi della stessa riassumendoli come segue.

- Non sono più applicabili le disposizioni relative:

- a) alla verifica di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente (punto 36 dell'allegato A al D.M. 2.4.81)
  - b) al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati (punto 9 dell'allegato A del D.M. 2.4.81 e art.2 del D.M. 4.3.82)
  - c) all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti (assimilati ai ponteggi fissi di cui all'art. 30 del DPR n. 164/56 dalla circolare n. 97/87)
- Tali attrezzature, purchè recanti la marcatura CE e munite di dichiarazione di conformità, potranno essere messe direttamente in servizio dagli utenti, ovviamente montandole e installandole secondo le istruzioni del fabbricante.

- Per quanto attiene alle verifiche periodiche previste per le attrezzature sopra citate, a carico degli ispettorati provinciali del lavoro solo i ponteggi sospesi motorizzati (vedi precedente lettera b), la circolare ministeriale, onde consentire l'effettuazione di tali verifiche alla scadenza biennale prevista, prescrive che gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE inoltrino una specifica comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura a:

## **Ministero del Lavoro**

### **Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII - Via Flavia, 6 - 00187 ROMA**

I termini per la comunicazione sono i seguenti:

- 90 giorni a partire dal 12 gennaio 2001 se l'apparecchio è già messo in servizio;
- 90 giorni dalla data dimessa in servizio negli altri casi.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La circolare ministeriale si conclude con indicazioni pratiche relative all'esecuzione delle verifiche.

[4118-Allegato circ Min lavoro 9-2001.pdf](#)Apri